



Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSULTIVA DEI COMUNI MONTANI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Art.1

ISTITUZIONE

1. Al fine di agevolare la funzione di valorizzazione delle zone montane , trasferita alla Provincia Regionale ai sensi dell'art.45 della L.R. 9 del 6.3.1986, è istituita l'Assemblea Consultiva dei Comuni Montani della Provincia Regionale di Trapani , composta dai rappresentanti dei Consigli Comunali di Erice, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Pantelleria, San Vito Lo Capo e Valderice.
2. L'Assemblea Consultiva dei Comuni Montani ha sede presso la Provincia Regionale di Trapani e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale degli Uffici Provinciali all'uopo destinati.

Art.2

ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea Consultiva dei Comuni Montani, su richiesta degli Organi Istituzionali della Provincia, rende il proprio parere sulle attività di valorizzazione delle zone montane svolte dalla Provincia Regionale di Trapani, secondo le finalità di cui alla legge 3/12/1971 n.1102 e successive modifiche, ed in particolare sui seguenti argomenti :
 - promozione e sviluppo delle popolazioni residenti, dell'economia e delle vocazioni del territorio montano, al fine di impedire lo spopolamento dei centri abitati, tendendo al raggiungimento di condizioni economiche e sociali non inferiori alle medie nazionali e regionali;
 - salvaguardia dell'ambiente e difesa del suolo ;
 - tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico, monumentale, archeologico, culturale ed umano;
 - incentivazione e promozione delle risorse agro-forestali, faunistiche e turistiche.
2. L'Assemblea, previa apposita convocazione annuale del Presidente della Provincia, esprime le proprie valutazioni sulle risultanze della programmazione provinciale, ai sensi del c.4 dell'art. 45 della L.R. n.9 del 06/03/1986.
3. I pareri dell'assemblea consultiva sono obbligatori ma non vincolanti e si prescindono da essi decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta della Provincia Regionale di Trapani.



Provincia Regionale di Trapani

Art. 3

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA CONSULTIVA DEI COMUNI MONTANI

1. L'Assemblea Consultiva è composta da ventisette componenti eletti dai consigli comunali degli otto comuni facenti parte della zona montana della Provincia di Trapani in ragione di tre componenti ciascuno per i comuni di Buzeto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Valderice e di sei componenti per il Comune di Erice.
2. I componenti dell'Assemblea Consultiva restano in carica fino alla scadenza del mandato di Consigliere Comunale e la cessazione della carica di Consigliere Comunale, per qualsiasi causa, comporta automaticamente la decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea. I Consigli Comunali provvedono alla relativa surrogazione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza. In caso di cessazione anticipata di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno all'Assemblea Consultiva dei Comuni Montani restano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

ART. 4

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. L'Assemblea Consultiva nella prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato.
2. L'Assemblea Consultiva elegge nel suo seno, con votazioni separate ed a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente del Vice Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun componente può votare soltanto un nominativo.
4. Qualora nella prima votazione nessun componente raggiunga il quorum indicato nel precedente comma 2, alla seconda votazione sarà proclamato eletto il componente che avrà riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

Art.5

NOMINA DEL SEGRETARIO

1. Le funzioni del segretario dell'Assemblea Consultiva saranno svolte, su designazione del Presidente della Provincia, da un dipendente provinciale che rivesta la qualifica non inferiore alla categoria C.



Provincia Regionale di Trapani

Art.6

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSULTIVA

1. L'Assemblea Consultiva dei Comuni Montani viene convocata dal suo Presidente, mediante avvisi scritti contenenti anche l'elenco degli argomenti da trattare, da spedirsi per raccomandata o telegramma al domicilio indicato da ogni componente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o , in caso di urgenza, entro 24 ore.
2. Nella seduta di prima convocazione l'Assemblea può validamente esprimere il proprio parere con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggiorana assoluta di voti.
3. Nel caso in cui non si raggiunga la presenza della metà dei componenti, l'Assemblea viene rinviata ad un'ora dopo di quella fissata ed in tal caso potrà validamente esprimere il proprio parere con qualsiasi numero di presenti , purchè non inferiore ad un terzo dei propri componenti.
4. Ove non si raggiunga la presenza di un terzo dei componenti, la seduta viene sciolta per mancanza del numero legale e si dovrà procedere a una nuova convocazione .
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'elenco degli argomenti da trattare dovrà essere inviato al Presidente della Provincia , al Presidente del Consiglio Provinciale, al Presidente della componente Commissione Consiliare della Provincia ed ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
6. Il Presidente della Provincia , il Presidente del Consiglio Provinciale e i Sindaci hanno diritto di intervenire all'Assemblea anche a mezzo di propri delegati.

ART.7

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSULTIVA DEI COMUNI MONTANI

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Consultiva dei Comuni Montani, dirige e regola la discussione, pone secondo l'ordine del giorno , le questioni sulle quali l'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente o del Vice Presidente assume la Presidenza il componente dell'Assemblea più anziano d'età.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente si avvale delle strutture all'uopo messe a disposizione dalla Provincia Regionale di Trapani.
5. Il Presidente dell'Assemblea Consultiva sottoscrive, d'unità al segretario , i verbali delle sedute, da trasmettersi al presidente della Provincia , all'Assessore Delegato, al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Commissione Consiliare di riferimento



Provincia Regionale di Trapani

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea Consultiva la rappresentanza dell'Assemblea nei rapporti con il Presidente della Provincia , la Giunta e il Consiglio Provinciale.
7. Nessun potere di rappresentanza ulteriore , oltre quello indicato al comma precedente , appartiene al Presidente dell'Assemblea essendo questa organo consultivo interno delle Provincia Regionale di Trapani.

ART.8

DECADENZA DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA CONSULTIVA DEI COMUNI MONTANI

1. Il Presidente , accertata l'assenza di componenti che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo , ne dà comunicazione scritta al Presidente della Provincia e ai rispettivi Sindaci e Presidenti dei Consigli Comunali, al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Commissione Consiliare Provinciale di riferimento, chiedendone la sostituzione.

Delibera n.97/C del 03/10/2002

Esecutiva dal 05/11/02002

Ripubblicata per 15 gg. dal 03/12/2002 al 17/12/02002